

Mutuo - Garanzie personali - Fideiussione – Compensazione legale – Infondatezza

(cod. civ., artt. 1186, 1853 e 1854)

FATTO

La ricorrente, agendo nella duplice veste di fideiussore di un mutuo erogato dalla resistente al coniuge e di cointestataria con quest'ultimo di un conto corrente incardinato presso la stessa banca, espone che: 1) in data 3.6.2010, l'intermediario convenuto erogava un mutuo ipotecario al coniuge, poi deceduto in data 20.2.2013; 2) con nota del 26.2.2015, la banca informava la stessa ricorrente, in quanto garante del finanziamento, insieme agli altri eredi del mutuatario (all'epoca minorenni) dell'inadempimento delle rate scadute dal 31.1.2012; 3) a fronte delle contestazioni della ignara ricorrente, la banca sosteneva che i fatti oggetto di informativa erano da ascrivere alla richiesta del de cuius di far slittare il preammortamento all'avvio dell'ordinario periodo di ammortamento, producendo a sostegno delle proprie deduzioni una missiva sottoscritta dal mutuatario del 15.11.2012 (ovverosia di quasi un anno successiva all'inizio dell'impagato) finalizzata a richiedere "la messa in ammortamento del mutuo dall'1.1.2013" e a rinunciare all'ultima quota SAL; a partire dalla predetta comunicazione intercorrevano tra le parti trattative tese a: a) contestare l'addebito degli interessi di mora per le rate sopra indicate, il cui mancato pagamento non era imputabile alla garante e alle eredi, e b) addivenire al ripianamento della debitoria attraverso la stipula di un nuovo mutuo in capo alle eredi (nelle more diventate maggiorenni), c) ad ottenere lo svincolo delle somme giacenti sul c/c cointestato; 4) con nota dell'11.11.2015 (e successiva e-mail dell'8.2.2016 dello stesso tenore) la resistente comunicava di essere "disposta alla rinuncia degli interessi di mora" maturati sulle rate insolute previo versamento degli importi delle stesse per capitale e interessi ordinari, oltre ad acconsentire, per il capitale residuo, all'"accollo dell'operazione per gli importi residuali"; 5) con missiva del 16.2.2016 la banca rendeva noto di aver proceduto all'addebito delle somme dovute per il fido a scadenza, fino a capienza (euro 36.670,57), sul c/c cointestato. Così riassunti i termini della vicenda in esame, la ricorrente, per il tramite del legale, contesta la condotta della convenuta che ha proceduto ad escutere la garanzia mediante il soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie sul saldo disponibile sul conto corrente; e ciò, nonostante lo stesso conto corrente formasse oggetto di successione ereditaria, il debito così ripianato non fosse imputabile ad alcun comportamento colposo della parte mutuataria (che solo a distanza di quasi due anni ne ha appreso notizia) ed il legittimo affidamento ingenerato dall'intermediario nella ricorrente dal tenore delle trattative con la stessa intercorse, circa la possibilità di addivenire ad una diversa consensuale soluzione. Pertanto, riscontrato negativamente il reclamo, la ricorrente, per il tramite del legale, ha chiesto all'Arbitro: 1) il riaccredito della somma di euro 36.670,57 prelevata dal c/c, oltre interessi e svalutazione; 2) la declaratoria di illegittimità della condotta della banca, che non può imporre unilateralmente ed improvvisamente la propria opzione, laddove tale opzione non consente alle eredi di pagare ratealmente tutto l'importo non corrisposto dal proprio dante causa. Costituitosi ritualmente, l'intermediario ha chiesto di dichiarare il ricorso infondato, rimarcando la legittimità della propria condotta eccependo in particolare: 1) con riferimento all'addebito in c/c della somma

dovuta che, in conformità alle previsioni normative e pattizie, si è proceduto ad escutere le somme intestate al fideiussore “previo...prelievo [da parte della mutuataria] dell’altra metà della disponibilità sul conto”; 2) per ciò che concerne la violazione delle trattative in corso per addivenire ad un “pagamento rateale” del debito che la banca ha sempre ribadito la necessità di un subentro nel rapporto di mutuo anche delle altre eredi, ormai maggiorenni, previo pagamento del debito scaduto.

DIRITTO

La questione sottoposta all’attenzione del Collegio ABF richiede di valutare se la banca mutuante, beneficiaria di una fideiussione, abbia titolo di escutere la garanzia, pur in assenza della prova di un colpevole inadempimento, mediante compensazione del debito con il saldo creditorio di un conto cointestato anche ad un fideiussore divenuto nel frattempo debitore per effetto di successione ereditaria. Viene anzitutto in considerazione, ai fini della soluzione della controversia, il disposto dell’art. 1853 c.c., secondo cui “Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario”. Ebbene, nel caso di specie, l’intermediario, in applicazione della norma ora ricordata, ha legittimamente operato una compensazione legale tra il debito della ricorrente derivante dalla sua veste di fideiussore di un mutuo ed il saldo attivo del conto corrente della garante (in senso conforme: ABF Roma, nn. 4231/2016 e 4658/2014). Conforta in tal senso anche la previsione dell’art. 8 del contratto di fideiussione, secondo cui: “1. Quando esistono tra la banca ed il fideiussore più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. 2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 cod. civ., la banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione la banca darà pronta comunicazione scritta al fideiussore”. Obbligo, quest’ultimo, che l’intermediario risulta aver puntualmente assolto nella specie. Né appare fondata la contestazione mossa dalla ricorrente secondo cui la compensazione operò su un conto cointestato oggetto di successione ereditaria. Pur volendo prescindere dalla constatazione che la doglianza non è suscettibile di vaglio in questa sede in quanto le coeredi non si sono costituite dinanzi all’Arbitro, va comunque rilevato che proprio l’intervenuta successione ereditaria vale a legittimare il comportamento della banca, dato che il fideiussore è divenuto per effetto di quest’ultima debitore pro quota ereditaria della somma dovuta dal coniuge defunto. Del resto, trova applicazione nella specie l’art. 1854 c.c., secondo il quale “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”; con riguardo ad analoghe fattispecie, questo Arbitro ha infatti già ritenuto legittima l’operazione di compensazione del saldo attivo presente su un conto corrente cointestato con il debito di uno dei cointestatari relativo ad altro rapporto (e v., ad es., ABF Roma, nn. 7014/15 e 4658/14 e ABF Milano, n. 4520/14) e questa impostazione è stata, da ultimo, avallata dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 2420/16), secondo cui “i contitolari di un conto corrente, qualora [...] possano disporre disgiuntamente del conto, sono da presumere creditori e debitori in solido del saldo del conto, come previsto dall’articolo 1854 c.c., salva l’esistenza di elementi presuntivi contrari gravi, precisi e concordanti [...]”. Del pari priva di pregio è la doglianza della ricorrente inerente all’assenza di tempestiva informazione scritta alla ricorrente (nella sua veste di

fideiussore) ed agli altri eredi del mancato addebito delle rate di ammortamento sul c/c (capiente) di domiciliazione. Ciò in quanto l'art. 6, comma 3°, del contratto di mutuo espressamente prevede che "La Banca ha la facoltà, ma non l'obbligo, di addebitare alle singole scadenze, sul conto corrente che la stessa Parte mutuataria intrattiene presso la Banca mutuante, le rate di rimborso del mutuo, anche allo scoperto; analogamente la Banca ha facoltà di provvedere per il recupero di ogni altro importo ad essa dovuto dalla Parte mutuataria in dipendenza del finanziamento". Neppure può imputarsi all'intermediario l'omesso invio dell'informativa periodica al fideiussore circa l'andamento del credito della garantita: nel caso di specie, determinante a destituire di fondamento tale doglianza è, ad avviso del Collegio, la circostanza che l'intermediario, con la comunicazione del 26.2.2015, ha comunque informato il fideiussore ben un anno prima rispetto alla data in cui compensazione è stata poi operata (16.2.2016). D'altronde, non va trascurato che, già il Collegio Nord (ABF Milano, n. 4802/2017), con riguardo ad analoga fattispecie contrattuale, ha rimarcato che, ai sensi dell'art. 5 del contratto di fideiussione, è il fideiussore a doversi fare parte diligente, avendo "cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca". In considerazione di quanto precede, il ricorso non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.